

(N. 2196-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2169)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dei Trasporti**

**e col Ministro dei Lavori Pubblici**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1952

Ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli atti adottati a Ginevra, il 19 settembre 1949, sui trasporti stradali ed automobilistici, dalla conferenza delle Nazioni Unite, furono promossi dalla necessità di elaborare nuove e più complete norme per assicurare lo sviluppo della circolazione stradale internazionale da garantirne la sicurezza.

Avevano in precedenza avuto vigore gli accordi europei, sanzionati con la Convenzione di Parigi del 24 aprile 1926 e con la Convenzione di Ginevra del 3 marzo 1931.

Fu ritenuto pertanto necessario indire una conferenza mondiale per una disciplina internazionale uniforme sui trasporti stradali ed automobilistici.

Dalla conferenza che ebbe luogo a Ginevra nei mesi di agosto e settembre 1949, alla quale presero parte le delegazioni di 28 Stati fra i quali l'Italia ed intervennero gli osservatori di altri sei Stati, scaturì:

A) La Convenzione sulla circolazione stradale che, in 35 articoli, disciplina la complessa materia, dettando norme di carattere generale e giuridico, con clausole finali relative alla ratifica della Convenzione; alla sua entrata in vigore; alla abrogazione delle due precedenti convenzioni sopra richiamate, di Parigi e di Ginevra; della Convenzione interamericana di Washington del 15 dicembre 1943, nonchè le norme di procedura che debbono essere seguite per le proposte di emendamenti, della denuncia della Convenzione e delle controversie relative alla sua interpretazione.

Le norme più specificatamente attinenti al carattere tecnico, da considerarsi più facilmente mutevoli per il rapido evolversi della circolazione stradale e della tecnica automobilistica, sono state inserite in dieci allegati, che riguardano:

1° disposizioni aggiunte relative alla definizione degli automobili e dei velocipedi;

2° diritto di precedenza in dipendenza del senso di marcia dell'autoveicolo;

3° numero d'immatricolazione nella circolazione internazionale degli autoveicoli e dei rimorchi;

4° segni distintivi degli autoveicoli in circolazione internazionale (l'Italia ha la lettera I);

5° segni di identificazione per la circolazione internazionale (nome o segno della casa costruttrice);

6° condizioni tecniche relative alle attrezzature delle autovetture e dei rimorchi, in circolazione internazionale (freni, fari, ecc.);

7° dimensioni e peso degli autoveicoli in circolazione internazionale;

8° condizioni alle quali debbono ottemperare i conducenti di automobili in circolazione internazionale;

9° modello di patente nazionale di abilitazione a condurre autoveicoli;

10° modello di permesso internazionale di guida di autoveicoli.

Oltre alla convenzione sopra menzionata, venne approvato un protocollo relativo alla segnalazione stradale, separato dalla Convenzione, allo scopo di consentire la firma e l'adesione alla Convenzione, anche da parte di quei Stati nei quali si hanno segnali diversi e per i quali vigono criteri differenziati che informano la segnaletica stradale, in attesa dell'auspicato accordo mondiale, per un sistema unico di segnalazione stradale.

Ben 64 articoli compongono detto protocollo ed i segnali vengono classificati in segnali di pericolo; segnali di prescrizioni assolute e cioè di divieto o di obbligo; segnali semplicemente indicativi; segnali per i passaggi a livello, per ciascuna categoria sono stati stabiliti i vari tipi, le loro forme e dimensioni, il colore, la ubicazione. Sono considerate altresì le norme per le segnalazioni da farsi dagli agenti preposti al traffico, per i segnali luminosi stradali e per la demarcazione sulla carreggiata. In complesso la segnalazione internazionale oggetto di questo Protocollo si identifica con quella attualmente in vigore in Italia, risultando soltanto invertiti i colori dei segnali triangolari di pericolo rispetto a quelli ora adottati dall'Italia. Da segnalare l'opportunità affermata dalla Conferenza di ulteriore esame della questione per raggiungere l'auspicato accordo mondiale per un unico sistema di segnalazione stradale.

Per quanto concerne i Paesi ed i territori occupati attualmente, apposito protocollo prevede la possibilità che detti Paesi o territori siano invitati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ad aderire alla Convenzione

o che tale adesione venga data dal Paese o territorio medesimo od in nome di esso.

Un atto finale poi che completa la serie dei documenti, contiene le risoluzioni adottate nel corso dei lavori della Conferenza.

È innegabile che questo complesso di atti che il Senato è chiamato a ratificare rappresenta un ulteriore sforzo verso quella unità di indirizzo nella regolamentazione dei rapporti fra i vari Stati che fanno ben sperare per l'auspicata comunità internazionale dei singoli Stati.

È sotto questo profilo quindi che la richiesta ratifica va a confortare intese destinate a facilitare non solo i traffici, ma a rafforzare i

vincoli di quella solidarietà internazionale che è oggi in cima alle aspirazioni dei Popoli.

Onorevoli Senatori,

vogliate quindi, così come la 3<sup>a</sup> Commissione vi propone, accordare il vostro assenso a questo complesso di atti sui trasporti stradali e i trasporti automobilistici, dall'applicazione dei quali risulteranno disciplinati sempre meglio i traffici nell'interesse dei Popoli e rafforzati i vincoli di fratellanza fra i Popoli partecipanti.

PASQUINI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:

- a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;
- b) Convenzione sulla circolazione stradale;
- c) Protocollo relativo ai paesi o territori presentemente occupati;
- d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.